

3.5. Svalutazione dei crediti contributivi

Con determinazione del Direttore generale n. 14 del 28 maggio 2012 sono state fissate, per il bilancio consuntivo dell'anno 2011, le percentuali di svalutazione, da applicare alla consistenza dei crediti.

Le suddette percentuali sono riportate nella tabella che segue.

Percentuali di svalutazione Consuntivo 2011						
Periodi	Crediti verso le aziende tenute alla presentazione della denuncia a mezzo DM	Crediti verso statali di lavoro del settore agricolo	Crediti verso i coltivatori diretti, mezzadri e coloni	Crediti verso gli artigiani	Crediti verso i commercianti	Crediti per la gestione separata art. 2 L. 385/95
fino al 31/12/1999	98,00	98,80	99,00	95,00	95,00	/
dal 2000 al 2003	70,00	93,00	91,00	55,00	55,00	/
dal 2004 al 2006	55,00	80,00	80,00	40,00	40,00	/
dal 2007 al 2009	25,00	35,00	35,00	20,00	20,00	/
2009	25,00	35,00	35,00	20,00	20,00	10,00
dal 2010 al 2011	10,00	9,00	12,50	10,00	10,00	10,00

3.6. Assegnazione ai fondi di ammortamento ed al fondo oscillazione titoli

Le quote di ammortamento dell'anno 2011 relative agli immobili ed ai beni mobili e le percentuali di svalutazione dei titoli sono state applicate ai singoli cespiti secondo i criteri e le misure previste dal Regolamento di contabilità.

Il Segretario



4. Saggi di remunerazione delle gestioni finanziariamente attive

Con decreto del 7 dicembre 2010 (G.U. n. 292 del 15 dicembre 2010) il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha fissato, dal 1° gennaio 2011, nella misura dell'1,50% in ragione d'anno, il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.

Sulla base del suddetto decreto, per l'anno 2011, è stato considerato nella misura dell'1,50 % il tasso di remunerazione che le gestioni o fondi finanziariamente passivi debbono corrispondere per le anticipazioni ricevute da quelli finanziariamente attivi.

5. Trasferimenti dello Stato per il finanziamento di quota parte di ciascuna mensilità erogata (relativa ripartizione) e per la parziale copertura dell'onere delle pensioni di invalidità liquidate ante legge n. 222/84

Lo Stato annualmente, come apporto strutturale alle gestioni pensionistiche dell'AGO, assume a proprio carico il finanziamento della quota parte di ciascuna mensilità erogata e quello relativo alla parziale copertura dell'onere delle pensioni di invalidità liquidate ante legge n. 222/84 previsto dall'art 37, comma 3, lett. c) della legge 88/1989 come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/95 e dall'art. 59, comma 34, della legge n. 449/97.

Tali stanziamenti vengono complessivamente determinati in sede di legge di stabilità applicando agli stessi le percentuali di perequazione previste dalle norme di cui sopra (FOI più un punto percentuale).

La legge di stabilità per il 2011 del 13 dicembre 2010, n. 220 all'art. 1, comma 2, ha fissato la misura dei trasferimenti in questione.

L'art. 59, comma 34, della legge n. 449/97 e successive modificazioni ha previsto che l'importo destinato all'INPS per il finanziamento della quota parte di ciascuna mensilità erogata, al netto di tutte le quote specificatamente attribuite, debba essere ripartito con Conferenza dei servizi sulla scorta dei parametri di cui alla legge n. 335/95 e successive modificazioni.

La Conferenza dei servizi del 18 ottobre 2011, in ottemperanza al citato disposto e sulla base dei dati di bilancio consuntivo 2010, ha proceduto a determinare definitivamente le percentuali di riparto tra le gestioni, tenendo conto del rapporto tra contributi e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive, non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

Questo criterio utilizzato per effettuare la ripartizione è stato stabilito dall'art. 1, comma 745, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Pertanto il trasferimento dello Stato per la quota parte di ciascuna mensilità erogata determina un accollo alla GIAS degli oneri pensionistici

Il Segretario



delle varie gestioni come di seguito delineato:

FPLD	14.890,13	mln
CD-CM post 1988	1.734,44	mln
Artigiani	601,66	mln
Commercianti	475,32	mln
Minatori	2,78	mln
GIAS per pensioni dei CD-CM ante 1989		
assunte a totale carico dello Stato	787,29	mln
<i>Totale</i>	<i>18.491,62</i>	<i>mln.</i>

Analogamente, quello per la parziale copertura dell'onere delle pensioni di invalidità liquidate prima della legge n. 222/84 determina l'accollo alla GIAS dei seguenti importi delle sotto indicate gestioni:

FPLD	3.653,55	mln
Artigiani	504,38	mln
Commercianti	427,35	mln
<i>Totale</i>	<i>4.585,28</i>	<i>mln.</i>

6. Trasferimenti dello Stato a titolo anticipatorio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (ex art. 35, legge n. 448/98) e relativa ripartizione

Il trasferimento da parte dello Stato, a titolo anticipatorio, nell'anno 2011 ammonta a 2.640 mln, di conseguenza il corrispondente debito dell'Istituto, evidenziato quale residuo passivo al capitolo 8U2217003, alla fine dell'esercizio è di 23.193 mln.

Il fabbisogno finanziario complessivo delle separate contabilità del FPLD, relative al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, al soppresso Fondo INPDAI ed al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia si attesta a 60.594 mln, mentre quello del FPLD è di 87.499 mln per un ammontare complessivo di 148.093 mln. Tali fabbisogni hanno trovato copertura per 4.981 mln nell'ambito del trasferimento dello Stato a titolo anticipatorio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (ex art. 35, l. 448/98) e per 143.112 mln nelle disponibilità della Gestione delle prestazioni temporanee ai sensi dell'art. 21 della legge 88/1989.

Nel prospetto si evidenziano il fabbisogno del FPLD e delle contabilità separate, definiti per l'anno 2011 e i relativi mezzi finanziari utilizzati a copertura.

(in mln)

Contabilità separate del FPLD	Fabbisogno finanziario	Coperto con trasferimenti delle anticipazioni GRA	Fabbisogno residuo coperto con le disponibilità della Gestione Prestazioni Temporanee
	1	2	3 1 2
EX Fondo Trasporti	15.925	1.309	14.616
EX Fondo Elettrici	22.379	1.840	20.539
Ex Fondo INPDAI	20.127	1.654	18.473
Ex Fondo TELEFONICI	2.163	178	1.985
Totale parziale	60.594	4.981	55.613
F.P.L.D.	87.499	0	87.499
Totale	148.093	4.981	143.112

Il Segretario



7. Notizie in merito alla cartolarizzazione crediti

Per i crediti complessivamente ceduti fino a tutto il 31 dicembre 2005 al netto delle riscossioni, è iscritto, per l'anno 2011, tra le poste rettificative dell'attivo, nel fondo svalutazione crediti, un importo pari a 20.544 mln quale quota di presunta inesigibilità dei crediti.

Nell'“*Allegato B*” sono evidenziati i crediti complessivamente ceduti al 31 dicembre 2011 (29.360 mln), al netto di 19.874 mln già versati, comprensivi di sanzioni, distintamente per procedura di riferimento e per gestione nonché il Fondo svalutazione crediti nella sua consistenza finale.

7.1 Riscossione dei crediti tramite concessionari

Il totale dei crediti riscossi fino al 31 dicembre 2011 e rendicontati dagli Agenti della riscossione con gli esiti è pari a 18.039.716.537,23 euro.

Nella tabella che segue vengono riportati i dati delle riscossioni distinti per gestione e per cessione:

Quadro delle riscossioni al 31.12.2011 suddivise per GESTIONE e per CESSIONE				
Gestione	Imposte	Interessi	Sanzione	Totale complessivo
Aziende	7.076.599.727,51	605.779.119,93	1.062.090.430,47	8.744.469.277,91
SSN	45.190.894,61	3.870.339,04	46.927.645,70	95.988.879,35
Artigiani	2.707.918.856,30	119.523.283,09	739.989.178,70	3.567.431.318,09
Commercianti	3.301.117.739,63	157.598.282,92	910.404.472,32	4.369.120.494,87
Aziende Agricole	428.828.359,17	18.962.947,49	80.490.105,32	528.281.411,98
Autonomi Agricoli	506.112.023,14	19.362.391,76	123.638.281,80	649.112.696,70
Gestione separata committenti	67.963.862,64	3.195.952,97	10.020.343,99	81.180.159,60
Gestione separata liberi professionisti	2.272.390,64	375.954,35	1.370.382,68	4.018.727,67
Pescatori autonomi	89.153,87	-	24.417,19	113.571,06
Totale generale	14.136.093.007,51	928.668.271,55	2.974.955.258,17	18.039.716.537,23
Cessione	Imposte	Interessi	Sanzione	Totale complessivo
Crediti Ceduti 1999	2.507.046.415,30	8.248.346,68	1.373.139.520,06	3.888.434.282,04
Crediti Ceduti 2000	567.261.433,22	2.210.568,59	194.615.013,49	764.087.015,30
Crediti Ceduti 2001	674.225.262,89	6.544.491,04	172.323.381,58	853.093.135,51
Crediti Ceduti 2002	562.989.787,45	4.453.116,54	137.510.608,91	704.953.512,90
Crediti Ceduti 2003	378.032.475,93	1.331.883,15	70.722.013,07	450.086.372,15
Crediti Ceduti 2004	463.901.836,15	1.934.236,55	85.451.313,97	551.287.386,67
Crediti Ceduti 2005	565.154.261,03	3.318.188,41	88.871.570,40	657.344.019,84
Crediti Ceduti ex legale	3.311.219,21	-	1.810.730,24	5.121.949,45
Crediti non Ceduti	6.849.030.540,99	57.206.371,36	849.604.974,20	7.755.841.886,55
Crediti non Ceduti ex legale	1.544,30	-	906.132,25	907.676,55
Crediti Rateizzati spontanei ceduti	432.979.662,37	31.881.505,04	-	464.861.167,41
Crediti Rateizzati spontanei non ceduti	1.132.158.568,67	84.746.687,91	-	1.216.905.256,58
Dilazioni	-	726.792.876,28	-	726.792.876,28
Totale generale	14.136.093.007,51	928.668.271,55	2.974.955.258,17	18.039.716.537,23

Il Segretario



8. Patrimonio immobiliare – Dismissioni e Fondi

8.1. Premessa

Con il decreto legge del 30 dicembre 2008, n. 207, recante *«Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici»*, convertito in legge n. 14 del 27 febbraio 2009, sono state chiuse le operazioni di cartolarizzazione e restituiti gli immobili rimasti invenduti agli Enti originariamente proprietari, ivi compreso l'INPS.

In linea con l'obiettivo della prosecuzione dei processi di vendita degli immobili restituiti, sancito dall'art. 43-*bis* della citata legge, l'Istituto si è dotato di una strategia per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito.

A tal fine, con determinazione commissariale n. 109 del 25 giugno 2009, avente ad oggetto *«Valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito mediante costituzione di un Fondo Immobiliare ad apporto privato»*, è stata avviata una mirata strategia per la gestione e la valorizzazione unitaria dell'intero patrimonio da reddito dell'Istituto, attraverso la previsione della costituzione di un apposito Fondo immobiliare ad apporto privato ai sensi del decreto ministeriale n. 228 del 24 maggio 1999, e la devoluzione al medesimo del patrimonio da reddito dell'Istituto, secondo le prescrizioni programmatiche e di dettaglio progressivamente stabilite.

La medesima determinazione ha stabilito di non bloccare, nel contempo, le vendite programmate dei beni già cartolarizzati restituiti all'INPS e di intraprendere ogni azione necessaria ad assicurare la continuità della gestione del patrimonio immobiliare da reddito mantenendo, per il tempo strettamente necessario alla nuova gestione, i rapporti con gli attuali gestori.

Nel corso del 2010 è entrato in vigore il decreto legge n. 78 del 31 maggio, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»*.

Con l'art. 8 comma 15, del decreto legge citato, il legislatore è intervenuto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa della

Pubblica Amministrazione e ha disposto che *«Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»*.

Nelle more della pubblicazione del decreto di cui al predetto comma 15 dell'art. 8 del decreto legge n. 78/2010, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 7 dicembre 2010, ha trasmesso agli enti previdenziali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la direttiva del 7/12/2010 in ordine *«all'applicazione dell'articolo 8, commi 4, 8, 9 e 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122»*, al fine di dettare i criteri generali applicabili agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza in ordine alle decisioni sull'investimento dei fondi disponibili (gestione dei flussi) e sulla gestione del patrimonio accumulato fino ad oggi.

In attuazione del succitato comma 15 dell'art. 8 del decreto legge n. 78 del 2010, in data 17 gennaio 2011 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 12 il decreto interministeriale 10 novembre 2010, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con l'obiettivo di dettare la disciplina delle operazioni di acquisto e vendita nonché delle operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili e delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati.

L'art. 2 comma 1 del suddetto decreto interministeriale prevede:

- la predisposizione da parte degli enti previdenziali, entro il 30 novembre di ogni anno, di un "piano triennale di investimento" volto ad evidenziare, per ciascun anno, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari;

Il Segretario



- la possibilità per gli enti di aggiornare il piano triennale di investimento entro il 30 giugno di ogni anno.

Al comma 3 del suddetto articolo, si specifica altresì che *«L'efficacia dei singoli piani è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione dei piani, salvo per le operazioni di cui all'allegato A che, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, potranno essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i Ministeri vigilanti abbiano formulato osservazioni»*.

Ai sensi del succitato "allegato A", le operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali sono:

- sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili;
- sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili o dalle quote di fondi immobiliari costituiti anche mediante apporto di immobili, in quanto trattasi di vendite immobiliari indirette;
- vendita diretta di immobili a privati;
- vendita diretta di immobili da ente o cassa previdenziale ad ente o cassa previdenziale o ente della pubblica amministrazione

Si precisa altresì all'art. 2, comma 5, del suddetto decreto interministeriale che *«Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle procedure di vendita e di acquisto in corso, avviate in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte entro il 31 maggio 2010 dai competenti organi dei predetti enti e che individuino con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni. Gli effetti previsti di cassa delle citate delibere*

sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale e Direzione generale per le politiche previdenziali. Le disponibilità rivenienti dalle suddette vendite devono essere esposte nel piano triennale di investimento definito dal presente decreto».

L'Istituto, in data antecedente al 31 maggio 2010, ai sensi della direttiva del 7 dicembre 2010 ha avviato le operazioni di valorizzazione del patrimonio e ha effettuato la ricognizione del patrimonio, includendo tutti gli elementi che compongono il patrimonio risultanti dai propri documenti fiscali. L'Istituto ha provveduto altresì a inserire sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni inerenti gli immobili strumentali e gli immobili da reddito ivi compresi gli immobili ex IPOST e a inviare le stesse mediante posta elettronica certificata in data 30 dicembre 2010 al medesimo Ministero, all'Agenzia del Demanio e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La sopra citata direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 dicembre 2010, in ordine all'applicazione dell'articolo 8, commi 4, 8, 9 e 15 del suddetto decreto legge n. 78/2010, emanata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stata modificata e definitivamente adottata in data 10/02/2011 dai medesimi Ministeri, registrata alla Corte dei Conti in data 18 marzo 2011 (G.U.R.I. n. 135 del 13/06/2011).

In data 31 gennaio 2011 l'INPS ha elaborato un apposito Piano degli investimenti e disinvestimenti per gli anni 2011-2013, approvato con determinazione presidenziale n. 68 del 1° marzo 2011 e trasmesso al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nonché ai Ministeri vigilanti, che descrive la strategia che l'Istituto intende seguire in riferimento al proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, strumentale e da reddito, fornendo indicazioni sulle azioni previste e le relative modalità di attuazione.

L'art. 33-*bis* del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come introdotto dall'art. 27 del già citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede inoltre che «Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del

Il Segretario



patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari».

Al riguardo sono attualmente in corso gli approfondimenti del caso sulla portata della disposizione in questione, in relazione agli obiettivi di costituzione dell'apposito fondo ad opera dell'Istituto.

La disposizione sembra comunque asseverare, a livello generale, la scelta del fondo di investimento immobiliare quale strumento strategico per la gestione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari della pubblica amministrazione.

Da ultimo si rileva la direttiva di indirizzo del Presidente del consiglio dei ministri del 30 aprile 2012 che prevede specifiche misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica.

Per effetto del continuo mutamento del panorama normativo di riferimento, e dei nuovi adempimenti amministrativi di conseguenza necessari, le diverse tempistiche originariamente presupposte dalle determinazioni sopra ripercorse e il conseguente avvio del fondo immobiliare sono necessariamente slittate.

Nelle more, l'Istituto in data 28 marzo 2011 ha avviato una procedura, al momento in via di conclusione, volta all'affidamento del servizio di gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla vendita, finalizzata alla selezione di un Operatore che gestisca il patrimonio da reddito in modo unitario in maniera tale da garantire la continuità dei servizi, e ridurre la frammentazione del patrimonio tra i diversi gestori attualmente incaricati.

Infine, con più interventi, sia sul piano delle proposte normative, sia sul piano amministrativo, l'Istituto si è fatto parte attiva al fine di individuare criteri e modalità da seguire per la ripresa della attività di dismissione degli immobili restituiti dalla SCIP nel rispetto delle procedure previste dal richiamato art. 43-bis, oltre a favorire la soluzione di diverse

problematiche relative a numerose controversie pendenti, come quelle sulla qualificazione di pregio di taluni cespiti.

8.2. Patrimonio già INPS

Alla data del 28 febbraio 2009 il patrimonio restituito all'INPS ai sensi dell'art. 43-*bis* della legge n. 14/2009, così come da decreto di individuazione dell'Agenzia del demanio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2009 n. 210 era costituito da n. 830 unità.

8.2.1. Unità ad uso residenziale

A partire dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 non sono state vendute unità residenziali principali e relative pertinenze (ancorché come solo usufrutto). L'incasso complessivo pertanto ammonta a zero euro.

8.2.2. Unità ad uso non residenziale

Dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 sono state vendute a cura del Consorzio G1, giusta procura speciale conferita in data 27 aprile 2009, n. 23 unità commerciali e relative pertinenze già inserite nella seconda operazione di cartolarizzazione e retrocesse all'INPS ai sensi dell'art. 43-*bis* della legge n. 14/2009 per un incasso complessivo di 5.342.515 euro.

8.2.3. Contributo in conto interessi agli inquilini

Nel corso dell'anno 2011 l'Istituto non ha concesso contributi in conto interessi, agli inquilini - aventi diritto - del patrimonio immobiliare già INPS compreso nella seconda operazione di cartolarizzazione (Scip2).

Nello stesso anno 2011, a seguito di estinzioni anticipate dei mutui agevolati, già erogati in anni precedenti da banche convenzionate, da parte di destinatari del contributo in conto interessi, sono stati reintroitati 28.932 euro.

Il Segretario



8.3. Patrimonio ex INPDAI

8.3.1. Unità residenziali

Nel corso del 2011 sono state vendute n. 11 unità residenziali principali (n. 18 unità compreso le pertinenze) già inserite nella seconda operazione di cartolarizzazione e retrocesse all'INPS ai sensi dell'art. 43-*bis* della legge n. 14/2009, per un incasso pari a 1.184.709 euro.

A seguito delle vendite effettuate nel 2009 (dal 1.03.2009), nel 2010 e nel 2011, il patrimonio residuo residenziale retrocesso dalla SCIP all'Ente, relativamente al pacchetto ex INPDAI, risulta costituito da n. 4.591 unità principali.

8.3.2. Unità ad uso non residenziale

Dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 sono state vendute a cura del Consorzio G1, giusta procura speciale conferita in data 27 aprile 2009, n. 4 unità commerciali già inserite nella seconda operazione di cartolarizzazione e retrocesse all'INPS ai sensi dell'art. 43-*bis* della legge n. 14/2009, per un incasso complessivo di 420.658 euro.

8.3.3. Unità residenziali – usufrutto

Nel 2011 è stato venduto n. 1 usufrutto di unità residenziali principali (2 unità comprese le pertinenze) già inserite nella seconda operazione di cartolarizzazione e retrocesse all'INPS ai sensi dell'art. 43-*bis* della legge n. 14/2009, per un incasso pari a 43.646 euro.

8.3.4. Contributo in conto interessi agli inquilini

Nel corso dell'anno 2011, l'Istituto non ha concesso agli inquilini ex INPDAI, alcun contributo in conto interessi.

Nello stesso anno 2011, a seguito di estinzioni anticipate dei mutui agevolati, già erogati in anni precedenti da banche convenzionate, da parte di destinatari del contributo in conto interessi, sono stati reintroitati 613.768 euro.

8.4. Patrimonio EX IPOST

Ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, l'IPOST ("Istituto Postelegrafonici"), ente di previdenza del gruppo Poste italiane è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite all'INPS.

Nelle more dell'adozione dei decreti di natura non regolamentare previsti dal predetto decreto di soppressione, l'Istituto è subentrato nella gestione delle complesse problematiche relative al patrimonio immobiliare dell'Ente.

In tale contesto, nel corso del 2011, l'Istituto ha proseguito nell'attività di valorizzazione e ricognizione del patrimonio ex IPOST alla luce di quanto disposto dall'art. 43 bis del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge n. 14/2009.

Sulla base di quanto inizialmente segnalato dalla Struttura amministrativa che cura l'integrazione ex IPOST, si è preso atto delle complesse situazioni riferite ai beni del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla consistenza del patrimonio medesimo.

Al riguardo, dal rendiconto degli immobili di proprietà ex IPOST al 31 maggio 2010 si evince che il patrimonio residuale dell'Ente consta di circa 460 unità, cartolarizzate e non, suddivise tra unità residenziali e pertinenze.

Per tali unità, nell'ottica della dismissione del patrimonio alla luce di quanto disposto dal citato art. 43-bis della legge n. 14/2009, è urgente il compimento delle attività di "due diligence" che assicurino la trasferibilità di tutti gli "asset".

Nelle more dell'individuazione del nuovo gestore cui verrà affidato il patrimonio immobiliare residuo dell'Istituto, che avverrà in esito all'espletamento della gara ad evidenza pubblica, in data 3 marzo 2011, è stato sottoscritto il verbale di consegna del patrimonio immobiliare dell'Ente soppresso alla Società IGEI. S.p.A. in liquidazione dal 31 dicembre 1996. Tuttavia, in occasione della effettiva consegna dei singoli

Il Segretario



cespiti sono emerse alcune criticità di ordine tecnico, amministrativo e gestionale.

Tra le attività che si rendono necessarie in quanto propedeutiche alla ricostruzione dello stato complessivo del patrimonio, vi è la sistemazione della situazione catastale e urbanistica delle unità; tali attività sono indispensabili sia per una corretta gestione da parte dell'IGEI S.p.a, che per le attività preparatorie alla vendita anche a mezzo di eventuale conferimento ad un fondo immobiliare.

Pertanto, anche con riferimento al patrimonio ex IPOST venduto sono presenti notevoli criticità quali la presenza di situazioni debitorie per le quali è in corso l'istruttoria relativa a oltre n. 300 pratiche di recupero del credito relativo alla morosità riferita ai conduttori di immobili inoptati successivamente venduti con asta pubblica.

Sempre con riferimento ad immobili venduti, si rendono altresì necessarie le Rettifiche degli atti notarili per la presenza di errori di natura urbanistica e catastale.

Tenuto conto di quanto sin qui rappresentato, nonché della circostanza che al momento dell'effettiva presa in consegna degli immobili provenienti dal patrimonio ex IPOST da parte di IGEL S.p.A. in liquidazione, sono emerse situazioni di evidente complessità, in particolare afferenti a 4 complessi immobiliari "istituzionali", ovvero Messina Punta Faro, Pesaro Viale Trieste, Riccione Via Torino, Prunetta Piteglio (Pistoia) che, in ragione della loro particolare natura necessitano di una complessa gestione multidisciplinare che comprende servizi di vigilanza e di manutenzione continua per evitare danni a persone e cose, nonché possibili occupazioni abusive, è stata assunta la Determina Presidenziale n. 47 del 23 aprile 2012.

Con tale Determina, è stato deciso di riconoscere alla Società IGEL S.p.A. in liquidazione, per lo svolgimento delle attività di gestione di tutto il patrimonio ex IPOST, comprese anche questioni attinenti ad immobili venduti, un importo totale annuo pari ad euro 278.000,00 oltre ad IVA con effetto dalla predetta data di consegna dei cespiti.